

Informativa per la clientela di studio

N. 35 del 26.02.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Noleggio occasionale unità da diporto

Il "Decreto del fare" , modificando il Codice della nautica da diporto allo scopo di incentivare il settore, ha stabilito che, i titolari di imbarcazioni e navi da diporto possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio delle stesse.

*A tale attività "occasionale", si applica **un regime fiscale di favore che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui proventi pari al 20%.** A tal fine, è necessario che il titolare:*

- ✓ presenti una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria di porto;*
- ✓ dichiarare i proventi percepiti all'interno della dichiarazione dei redditi, che vale anche come richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva.*

Premessa

L'art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005 (contenente il codice della nautica da diporto), introdotto dall'art. 59-ter D.L. n. 1/2012 e modificato dall'art. 23 del D.L. n. 69/2013 (Decreto del fare), per incentivare la nautica da diporto ed il turismo nautico, ha stabilito che coloro che siano titolari di imbarcazioni e navi da diporto possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio delle unità stesse.

Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità stessa.

Definizione di attività di noleggio occasionale

In base alla norma, per attività "occasionale" di noleggio di unità da diporto deve intendersi quella svolta per un periodo non superiore a 42 giorni da titolari dell'unità da diporto che siano:

- ✓ **persone fisiche;**
- ✓ **società NON aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione,** ovvero dagli utilizzatori dell'unità stessa a titolo di locazione finanziaria.

Il comando dell'imbarcazione

Nel caso di noleggio occasionale dell'unità da diporto, il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti:

- ✓ dal titolare;
- ✓ dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione;
- ✓ da altro personale.

L'unico requisito del conduttore dell'imbarcazione, è il possesso della patente nautica, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto.

Se viene utilizzato altro personale, le relative prestazioni di lavoro costituiscono prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 (attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare). Come tali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003.

Il regime fiscale

Il noleggio occasionale di unità da diporto secondo le regole ed i requisiti sopra descritti, comporta **l'applicazione di un regime fiscale di favore con l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui proventi percepiti pari al 20%.** Oltre il limite temporale di 42 giorni, l'attività di noleggio perde la caratteristica dell'occasionalità e non può più fruire della tassazione sostitutiva.

La tassazione agevolata non comporta la detraibilità e la deducibilità dei costi o delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

La comunicazione preventiva

L'effettuazione dell'attività occasionale di noleggio, comporta l'obbligo di inviare una comunicazione preventiva, mediante modalità telematica (di cui al D.M. 26.02.2013), all'Agenzia delle Entrate e alla Capitaneria di porto, territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail nel caso di impiego di altro personale.

In caso di mancata comunicazione alla Capitaneria di porto, si applica una sanzione da € 2.066 a € 8.263 (quella prevista dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 171/2005). La mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta, invece, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, il quale stabilisce che:

- ⇒ *"La sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento."*

La mancata comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate nell'intenzione di effettuare attività occasionale di noleggio di unità da diporto preclude, inoltre, la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

La dichiarazione dei proventi

Con provvedimento direttoriale del 13.12.2013, diffuso dall'Agenzia delle Entrate, il 17.12.2013, è stata data piena attuazione alla norma prevista dal Decreto del Fare, stabilendo le modalità (semplificate) di documentazione e dichiarazione di tali proventi.

In particolare, fermo restando l'obbligo di **comunicazione preventiva, i proventi devono essere dichiarati nel consueto modello di dichiarazione dei redditi (Unico). La dichiarazione vale anche come richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva.**

La documentazione dei proventi

Per documentare i proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di unità da diporto, assoggettati all'imposta sostitutiva, il soggetto che effettua tale attività deve **conservare**, fino al decorso dei termini di decadenza dell'attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle

relative addizionali (31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione):

- ✓ l'originale del modello di comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, in attesa dell'attivazione della procedura di invio telematico, da utilizzare qualora emergano incongruenze dalle modalità di invio;
- ✓ la ricevuta dell'invio del predetto modello all'Agenzia delle Entrate;
- ✓ i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l'attività di noleggio occasionale effettuata.

Tale obbligo di conservazione è posto ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo e, comunque, a tutela del contribuente in modo da dimostrare di avere titolo per la fruizione del regime agevolativo dell'imposta sostitutiva su detti proventi, ovvero in caso di eventuali incoerenze nei distinti flussi di comunicazione attivati dal contribuente, verso la Capitaneria di porto e l'Agenzia delle Entrate.

Il versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del 20% sui proventi derivanti da attività occasionale di noleggio di unità da diporto, deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'Irpef (16 giugno/16 luglio con maggiorazione dello 0,40%).

L'acconto Irpef è calcolato senza tenere conto dell'agevolazione. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire mediante modello F24, utilizzando i codici tributo che saranno istituiti con apposita Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....